

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **173/1985** (ECLI:IT:COST:1985:173)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Camera di Consiglio del **16/04/1985**; Decisione del **08/05/1985**

Deposito del **25/05/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10981**

Atti decisi:

N. 173

ORDINANZA 8 MAGGIO 1985

Deposito in cancelleria: 25 maggio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 137 bis del 12 giugno 1985.

Pres. e rel. ROEHRSEN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482

(Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1983 dal Pretore di Grumello del Monte nel procedimento civile vertente tra Baldini Pier Luigi e S.p.a. Italtipresse, iscritta al n. 772 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che il pretore di Grumello del Monte, con ordinanza 18 aprile 1983 (r.o. n. 772/1983), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), deducendo che esso, prevedendo un sistema di assunzione obbligatoria degli invalidi civili o di guerra a carico delle imprese private, contrasterebbe con gli artt. 38 e 41 Cost., addossando ai privati un onere assistenziale di pertinenza dello Stato, con conseguente compressione dell'iniziativa economica privata;

Considerato che questa Corte, con riferimento alla previgente normativa sull'assunzione obbligatoria degli invalidi (d.l. C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222), ha già ritenuto non fondata la questione sotto gli stessi profili ora dedotti, in quanto da un lato alle imprese non viene addossato il mantenimento assistenziale degli invalidi, ma si ha solo la instaurazione di un regolare rapporto di lavoro, in base al preventivo esame della residua capacità di lavoro dell'invalido e dall'altro non viene imposta una limitazione alla libera iniziativa non ammessa dall'art. 41 della Costituzione poiché il vincolo che viene imposto alle aziende ha una giustificazione di carattere sociale e l'iniziativa privata non viene compressa, non alterandosi la valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese (sent. n. 38 del 1980 e n. 279 del 1983);

che non vengono addotte dal giudice a quo argomentazioni che possano indurre a mutare il suddetto orientamento della Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), sollevata dal pretore di Grumello del Monte con ordinanza 18 aprile 1983, in riferimento agli artt. 38 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.